

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI
ATTIVITA' RUMOROSE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

PREMESSA Sulle ordinanze sindacali in caso di emergenze locali in materia di salute pubblica.

TITOLO I Disposizioni generali.

TITOLO II Attività rumorose a carattere temporaneo.

 Capo 1: Norme Tecniche.

 Sezione 1: Cantieri edili, stradali ed assimilabili.

 Sezione 2: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

 Capo 2: Modalità per la richiesta ed il rilascio della autorizzazione sindacale.

TITOLO III Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo.

 Capo 1: Criteri di difesa dall'inquinamento acustico.

 Capo 2: Documentazione di impatto acustico.

TITOLO IV Attività rumorose ed incomede.

TITOLO V Sistema sanzionatorio e disposizioni finali.

ALLEGATI

PREMESSA

Sulle ordinanze sindacali in caso di emergenze locali in materia di salute pubblica

In accordo con la disciplina dettata dal D.Lgs. 112/98 in materia di poteri di ordinanza sindacale, il regolamento in questione è concepito ed adottato tenendo presente quanto segue:

1. Le ordinanze contingibili e urgenti vengono emanate unicamente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che abbiano carattere esclusivamente locale.
2. Negli altri casi, ovvero nei casi in cui le emergenze non siano di carattere esclusivamente locale, l'adozione di idonei provvedimenti di urgenza spetta allo Stato o alla/e Regione/i, a seconda delle dimensioni dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
3. Nell'ipotesi in cui la situazione di emergenza riguardi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta, in coordinamento con i Sindaci degli altri comuni, le misure necessarie sino a quando non intervengono i soggetti competenti previsti, ovvero la Regione e lo Stato.
4. Il Sindaco, quando emana ordinanze contingibili ed urgenti, non è ufficiale di Governo, ma agisce quale rappresentante della comunità locale.

In caso di eventuali illegittimità e risarcimento di danni il centro di imputazione giuridica non è quindi lo Stato ma il Comune.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 66 del T.U.L.L.P.S..

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il I° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

TITOLO II

Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

Art. 2 - Definizioni

Si definisce temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Capo 1: Norme Tecniche

Sezione 1 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili per rendere meno rumoroso il loro uso (carterature, disposizione all'interno del cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei livelli di zona è consentito:

nei giorni feriali, sabato pomeriggio escluso, dalle ore	8.00 alle ore	12.00
	dalle ore	14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei livelli di zona è consentito:

nei giorni feriali, sabato pomeriggio escluso, dalle ore	7.00 alle ore	20.00.
--	---------------	--------

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare (L_{eq}) è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività in oggetto.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

Art. 7

Ai fini dell'applicazione delle norme della presente sezione, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già citate all'art. 2 del presente regolamento, quelle (quali ad es. locali piano-bar, serate musicali, ecc.) esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, allor quando esse si svolgano nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre e non superino complessivamente le sessanta giornate nel periodo considerato.

Art. 8 - Localizzazione ed impianti

La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge.

Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Art. 9 - Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito:

dalle ore	8.00	alle ore	13.00
dalle ore	16.00	alle ore	24.00.

Art. 10 - Limiti massimi

Il limite massimo da non superare (Leq) è 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Capo 2: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 11

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle concessioni o licenze (schemi all.ti 1, 2 e 3).

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su eventuale parere USL (ARPA), potrà concedere autorizzazione in deroga al presente regolamento.

Art. 12 - Autorizzazioni in deroga ai limiti di regolamento

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Sindaco specifica domanda motivata come da schemi allegati 4 e 5.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale (schema all.to 4). L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni e potrà essere del tipo indicato dallo schema all.to 6.

In caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema all.to 5). L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni e potrà essere del tipo indicato dallo schema all.to 6.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone di classe 1 o con esse confinanti, qualora il Comune abbia adottato la zonizzazione acustica prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a della Legge 447/95.

Per le autorizzazioni sopra citate, si prescinde quindi dall'ottenimento preventivo del parere ARPAV-ASL, in accordo con le vigenti disposizioni regionali. Sarà tuttavia facoltà del Sindaco richiederlo ed assumerlo qualora la situazione, a suo giudizio, richieda un esame più approfondito e sia compatibile con i tempi della istruttoria.

TITOLO III

Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo sport ed al tempo libero

Art. 13 - Definizioni

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piani bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli con esclusione di quelle definite all'art. 7 (temporanee).

Capo 1: Criteri di difesa dall'inquinamento acustico

Art. 14 - Interno

Valgono le disposizioni contenute nel DPCM 18 settembre 1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - nonché, per i lavoratori, i disposti del D.Lgs. 277/91 relativamente all'esposizione al rumore durante l'attività lavorativa.

Art. 15 - Esterno

All'esterno delle strutture fisse, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli previsti dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale o, in assenza di quest'ultima, devono essere rispettati i limiti previsti dal DPCM 1 marzo 1991 all'Art. 6.

Capo 2: Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

Art. 16

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 7 al presente regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato ad un parere favorevole su tale documentazione espresso dai preposti Servizi USL.

La realizzazione degli accorgimenti previsti nella D.I.A. e delle eventuali prescrizioni USL è condizione vincolante per la concessione della licenza.

TITOLO IV

Attività rumorose e incomode

Art. 17 - Poteri del Sindaco

Ai sensi dell'art. 66 del T.U.LL.P.S., sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente USL ed in casi specifici, qualora le circostanze ne determinino la necessità.

Art. 18 - Attività rumorose ed incomode

Macchine da giardino: l'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

TITOLO V

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Art. 19 - Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al Titolo II sono punite con la sanzione amministrativa di lire 200.000.

E' determinata la somma fissa a titolo di oblazione da pagarsi all'agente accertatore in lire 70.000.

Per le strutture di cui al Titolo III il mancato adeguamento al rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Le infrazioni alle ordinanze sindacali emesse in applicazione di regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa di lire 100.000; le infrazioni alle ordinanze sindacali emesse in applicazione di leggi o regolamenti generali sono punite con la sanzione amministrativa di lire 200.000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente emessi dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 20 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, la modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata ai preposti Servizi USL (ARPA) e/o a Tecnici competenti in acustica incaricati dall'Amministrazione comunale. Il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Il Sindaco, avvalendosi dei preposti Servizi USL e/o di Tecnici competenti in acustica, controlla il rispetto di quanto indicato nel Titolo III - Capo 1 con frequenza non superiore ai 12 mesi. I dati dei risultati di tali controlli saranno affissi all'Albo Pretorio per 30 gg. e messi a disposizione dei cittadini all'Ufficio Informazioni.

Art. 21

Il presente regolamento sostituisce precedenti norme relative alla stessa materia, che si intendono espressamente abrogate, ed è parte integrante del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

ALLEGATI

SCHEMI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Allegato 1 - Cantieri edili: paragrafo da inserire nella concessione/autorizzazione edilizia

Allegato 2 - Cantieri stradali: paragrafo da inserire in concessione

Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico: paragrafo da inserire nelle licenze

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO

Allegato 4 - Cantieri edili stradali ed assimilabili

Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico

DEROGHE

Allegato 6 - Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allegato 7 - Documentazione di Impatto Acustico

Allegato 1 - Cantieri Edili

Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento - *Paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie.*

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, entro il limite max di 70 dB(A) in Livello continuo equivalente (Leq) al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento per la Disciplina di Attività Rumorose.

Allegato 2 - Cantieri Stradali

Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento - *Paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale.*

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro il limite max di 70 dB(A) in Livello continuo equivalente (Leq) al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento per la Disciplina di Attività Rumorose.

Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico

Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico - *Paragrafo da inserire nelle relative licenze.*

L'attivazione di sorgenti rumorose è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e nel limite massimo di 70 dB(A) in Livello continuo equivalente (Leq) al perimetro dell'area in cui si svolge la manifestazione.

Allegato 4 - Cantieri Edili, Stradali o assimilabili

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di regolamento per attività rumorosa temporanea -
Da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari.

carta legale
o marca
da bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE
DI _____

Il sottoscritto _____
in qualità di (legale rappresentante, presidente, titolare, ecc...)
della Ditta _____
sede legale (via, n. civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/1995, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____
(cantiere edile, stradale, altro) in _____, via _____ n. civico _____
dal _____ (gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa)
nella fascia oraria dalle _____ alle _____
nella zona _____ di cui alla Zonizzazione acustica del territorio comunale
(zona A / zona B / tutto il terr.rio naz.le / zona esclusivamente industriale)
in DEROGA agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale per la Disciplina della Attività Rumorose ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. Pianta contenente le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
2. Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti: loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data

firma

Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc.

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di regolamento per attività rumorosa temporanea -
Da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici.

carta legale
o marca
da bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE
DI _____

Il sottoscritto _____
in qualità di (presidente dell'associazione, responsabile legale della manifestazione, ecc...)
del (nome associazione, ente, ditta, altro)
sede legale (via, n. civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/1995, l'autorizzazione per l'attività
rumorosa temporanea consistente in _____
(concerto, luna park, manifestazione, altro) in _____, località _____
via _____ n. civico _____
dal _____ (gg/mm/aa - orario inizio) al _____ (gg/mm/aa - orario fine)
nella zona _____ di cui alla Zonizzazione acustica del territorio comunale
(zona A / zona B / tutto il terr.rio naz.le / zona esclusivamente industriale)
in DEROGA agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti
motivazioni:

_____.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e locale in materia,
del Regolamento Comunale per la Disciplina della Attività Rumorose ed a rispettare quanto
previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compresa un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.).
2. Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, sulla loro ubicazione e caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc..

In fede.

data

firma

Allegato 6 - Autorizzazioni in deroga

Schema di autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel Regolamento Comunale per Attività Rumorose a carattere temporaneo.

Vista la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di regolamento per attività rumorosa temporanea richiesta da _____ e protocollata con n. _____ in data _____, per le motivazione ivi riportate,
visto l'eventuale parere ARPAV richiesto nr. _____, prot. nr. _____, del _____, l'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, in deroga al limite di 70 dB(A) di Livello continuo equivalente (Leq).

Seguono eventuali specifiche prescrizioni: _____

_____.

data

Il Sindaco

Allegato 7 - Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico deve contenere i seguenti elaborati:

1. Ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla Zonizzazione acustica del territorio comunale (in assenza di Zonizzazione: zona A / zona B / tutto il territorio nazionale / zona esclusivamente industriale).

2. Sorgenti di rumore: descrizione e disposizione.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione, contenente:

- a) descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b) caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando le attività a carattere stagionale, la durata del periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3. Soggetti riceventi.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.).

4. Livelli esistenti e livelli in previsione.

Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione delle sorgenti ottenuti mediante calcolo, sulla base di dati statistici o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).

Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (livelli presunti).

5. Descrizione interventi di insonorizzazione

Se risulta necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione acustica, supportata da ogni altra informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge (autocertificazione)

6. Elaborati cartografici

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto.

Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a) i confini dell'insediamento;
- b) le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc.;
- c) le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- d) gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.